



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.06.2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.09.2001

PREMESSE

In attuazione dei compiti che la L.R. 10/1988 attribuisce ai Comuni, il Comune di Pulfero, nell'ambito del proprio territorio assume e realizza il servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'obbligo al fine di favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico.

L'Amministrazione comunale attraverso il servizio di trasporto scolastico vuole agevolare le esigenze delle famiglie, contribuire a diminuire il traffico veicolare e creare fin dalla prima infanzia un momento di socializzazione, aggregazione ed apprendimento delle norme di comportamento conciate al trasporto scolastico.

Art. 1

SOGGETTI BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIORNALIERO

a) I soggetti beneficiari del servizio di trasporto scolastico giornaliero sono gli alunni residenti nel Comune di Pulfero, nei Comuni aderenti all'Unione o in altri comuni convenzionati.

Art. 2

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

a) Il servizio di trasporto scolastico giornaliero è organizzato su diversi percorsi che garantiscono il collegamento delle frazioni con le scuole.

b) Il servizio può essere fruito previa presentazione di formale istanza che dovrà pervenire all'Ufficio dal 1° maggio e non oltre il 15 giugno di ogni anno.

c) Nell'eventualità che pervengano all'Ufficio competente istanze successive al 15 giugno gli utenti potranno usufruire del servizio e delle fermate già stabilite qualora rimangano posti disponibili in relazione alla portata massima di ogni mezzo.

Art. 3

FERMATE

a) L'Amministrazione demanda all'Ufficio tecnico l'istituzione all'inizio di ogni anno scolastico di fermate-scuolabus tali da garantire un adeguato e capillare servizio sulla base delle richieste pervenute e delle esigenze tecniche del trasporto.

b) Per l'istituzione di tali fermate dovrà tenersi conto di quelle che siano facilmente agibili dallo scuolabus comunale; in ogni caso verrà data preferenza agli alunni residenti nelle frazioni più distanti dalle scuole.

c) L'Ufficio tecnico è coadiuvato nella valutazione delle istanze e nell'istituzione delle fermate dagli autisti degli scuolabus comunali e dall'Ufficio Vigilanza. Gli autisti presenteranno all'ufficio la proposta relativa alle fermate da effettuare, sulla base delle istanze presentate; l'ufficio valuterà la proposta ed emetterà il provvedimento finale.

Art. 4

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) Entro il 15 giugno di ogni anno l'utente deve presentare formale istanza all'Amministrazione comunale tramite la compilazione di un apposito modulo che l'Ufficio metterà a disposizione dal mese di maggio ed a mezzo del quale l'utente dichiara espressamente di essere a conoscenza del presente Regolamento e di accettarne le condizioni.

- b) Il genitore richiedente ha facoltà di indicare la fermata preferenziale sia per l'andata che per il rientro.
- c) L'Ufficio deve valutare le istanze pervenute e dare risposta entro l'inizio dell'anno scolastico.
- d) L'utilizzo di fermate diverse da quelle concesse deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio sulla base di un'istanza dell'interessato debitamente motivata.

Art. 5

NORME PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO •

- a) Il genitore richiedente deve garantire che il minore sia alla fermata prevista all'orario indicato nella lettera di concessione del servizio.
- b) Nell'istanza rivolta all'amministrazione per la fruizione del servizio il genitore dovrà assicurare la propria presenza o quella di altro adulto delegato, alla fermata prevista per il rientro per la presa | in consegna del minore, indicando almeno due nominativi di adulti delegati con rispettivo recapito telefonico.
- c) Il genitore o altro adulto delegato che abbiano assicurato la propria presenza ai sensi dei precedenti punti b) e e) devono recarsi alla fermata dello scuolabus almeno 5 minuti prima dell'orario fissato.
- d) L'autista in servizio non deve consegnare i minori a persone non formalmente autorizzate dal genitore.
- e) Qualora il genitore, o la persona da esso incaricata, non si presenti alla fermata per la presa ^{di} in consegna del minore, l'autista deve accompagnare il minore presso gli uffici comunali alla fine del tragitto.
- f) Nell'ipotesi di cui al punto e), l'autista provvederà a contattare telefonicamente il genitore o altro adulto autorizzato affinché ritiri il minore in custodia presso l'edificio municipale; in tale evenienza al genitore verrà conseguentemente addebitato l'importo orario di £. 30.000, comprensivo di oneri e spese accessorie, a decorrere dal momento in cui il minore viene preso in custodia presso l'edificio municipale.
- g) L'assenza del genitore o dell'adulto autorizzato può essere giustificata solamente tre volte durante l'intero anno scolastico; in caso di recidività da parte del genitore, o della persona da lui delegata, l'Amministrazione comunale potrà valutare la sospensione temporanea dal servizio o la revoca definitiva della concessione.

Art. 6

NORME DI COMPORTAMENTO

- a) I bambini che usufruiscono del servizio devono mantenere sul mezzo un comportamento disciplinato, finalizzato alla tutela della propria ed altrui incolumità nonché al rispetto delle regole di buona condotta nei rapporti interpersonali.

Alla fermata dello scuolabus gli alunni dovranno:

- avvistato lo scuolabus in arrivo, rimanere fermi sul posto fino a quando il mezzo non si sarà fermato per accoglierli;
- appena scesi dal mezzo, restare fermi sul posto fino a quando lo scuolabus non sarà ripartito.

Durante il trasporto gli alunni devono:

- Restare seduti correttamente al proprio posto, allacciando le cinture di sicurezza (se presenti),

tenere lo zaino sulle ginocchia, guardare nella direzione del sedile, tenere le mani sullo schienale di fronte;

- Restare seduti durante il trasporto ed alzarsi per raggiungere l'uscita solo dopo che lo scuolabus è fermo e la porta è in fase di apertura.

Sono vietati gli schiamazzi, le molestie verbali e fisiche ai propri compagni e qualsiasi comportamento che distolga l'autista dalla guida.

- b) Al verificarsi di episodi di pericolosità causati dal comportamento indisciplinato di uno o più utenti, si procederà nel modo seguente:
- 1) A seguito di segnalazione da parte dell'autista, il Responsabile del servizio invierà una comunicazione ai genitori del minore;
 - 2) A seguito di una seconda segnalazione il Responsabile del servizio emetterà un provvedimento di sospensione dal servizio per un periodo di 15 gg., dandone comunicazione ai genitori del minore;
 - 3) A seguito di una terza segnalazione, o al verificarsi di atti di vandalismo di lieve entità, il Responsabile del servizio emetterà un provvedimento di sospensione dal servizio per un mese, dandone comunicazione ai genitori con racc. A.R.;
 - 4) A seguito di una quarta segnalazione, o al verificarsi di atti vandalici gravi, il Responsabile del servizio emetterà un provvedimento di sospensione dal servizio di trasporto scolastico per l'intero anno scolastico in corso dandone comunicazione ai genitori con racc. A.R.
- c) Al verificarsi di atti di vandalismo sullo scuolabus, l'autista, contestualmente alla comunicazione scritta al Responsabile del servizio dei nominativi dei responsabili, deve fornire un elenco dei danni causati.
- d) Qualunque danno arrecato al mezzo darà ragione alla chiamata di risarcimento danni nei confronti dei genitori dei minori resisi responsabili di tali atti, previa contestazione di responsabilità.

Art. 7

UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI PER ATTIVITÀ' EXTRA SCOLASTICHE

- a) L'Istituto Comprensivo può utilizzare gli scuolabus comunali per il trasporto scolastico degli alunni iscritti alle scuole materne, elementari e medie da esso dipendenti per attività scolastiche, parascolastiche, culturali, programmate durante l'intero anno scolastico.
- b) Per ogni utilizzo dello scuolabus comunale l'Istituto Comprensivo deve far pervenire una richiesta scritta almeno otto giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'uso del mezzo.
- c) Per attività parascolastiche che prevedono l'utilizzo dei mezzi in maniera ricorrente (corso di nuoto, attività di educazione fisica in palestre distanti dalla scuola ...) l'apposita domanda deve pervenire con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di inizio delle attività stesse.
- d) Il Responsabile del Servizio può concedere l'utilizzo degli scuolabus comunali per tali attività subordinatamente alla disponibilità di personale.
- e) Non verranno prese in considerazione richieste che prevedano l'uscita degli scuolabus comunali dai confini regionali e che comportino una modifica al normale orario di servizio degli autisti.
- f) L'Amministrazione comunale può riservarsi di stabilire un numero massimo di uscite all'anno e l'eventuale rimborso spese.

Art. 8

UTILIZZO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI DA PARTE DI ALTRE SCUOLE

PRIVATE O PARIFICATE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO.

- a) Le altre scuole private o parificate aventi sede nel territorio dell'unione dei comuni possono usufruire del servizio di trasporto degli studenti per attività scolastiche, parascolastiche e culturali inoltrando apposita istanza all'ufficio amministrativo almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'uso del mezzo.
- b) Il servizio di trasporto di cui al punto a) può essere concesso dal responsabile del servizio subordinatamente al primario e quotidiano servizio di trasporto scolastico nonché alle attività extrascolastiche programmate per gli alunni delle scuole pubbliche.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

- a) L'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, stabilisce di anno in anno, in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali tariffe di compartecipazione alle spese da corrispondere per poter accedere al servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 16, comma 47 bis, della L.R. 3/98 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto dei costi effettivi sostenuti e rilevati sulla base dei seguenti parametri:
 - costo del personale;
 - costo di manutenzione del mezzo di trasporto.
- b) Il presente Regolamento annulla tutte le precedenti deliberazioni, concessioni e consuetudini venutesi a creare nel corso degli anni passati.
- c) In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga all'art. 2, il termine per la presentazione delle istanze verrà comunicato dall'ufficio tecnico a tutti gli interessati.
- d) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del CO.RE.CO.

FINE